



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

**Oggetto:** Bando di concorso per l'assegnazione di un contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa sostenute dalle studentesse e dagli studenti fuori sede per l'anno 2026 e iscritte/i all'A.A. 2025/2026, ai sensi dell'art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e del Decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 - esercizio finanziario 2026.

## IL RETTORE

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, in particolare, l'articolo 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, secondo cui: *"Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario"*, nonché il comma 527, come modificato dall'articolo 6, comma 1 -bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio"*;

**CONSIDERATO** il decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 tramite il quale si è provveduto a dare attuazione alle citate disposizioni e da intendersi qui integralmente richiamato;

**VISTA** la legge 5 giugno 2025, n. 79 che, in sede di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter nel corpo dell'articolo 6 del citato decreto-legge, 1-bis *"((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*  
a) al comma 526:  
1) al primo periodo, le parole: "iscritti alle università statali," sono soppresse e dopo le parole: "20.000 euro"



sono inserite le seguenti: "che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,"; 2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario"; b) al comma 527, le parole: "di concerto con" sono sostituite dalla seguente: "sentito".))" e 1-ter "(Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca))";

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, in particolare, l'articolo 1, comma 580, che così dispone: "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, in particolare l'articolo 1, comma 120, che ha previsto l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l'articolo 1, comma 870, della legge n. 207, del 2024, il quale, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, ha previsto una riduzione dello stanziamento del suddetto fondo di euro 300.000 a decorrere dal 2025;

**VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e in particolare l'articolo 6, comma 1-ter, che ha così disposto: "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca";

**CONSIDERATO** che le risorse di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 6, comma 1-ter, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con



modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, sono iscritte sul capitolo n. 1815 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, denominato "Fondo finalizzato a corrispondere un contributo alle spese di locazione abitativa per gli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato";

**TENUTO CONTO**, dunque, che le risorse relative al contributo per spese di locazione abitativa di cui al richiamato articolo 1, comma 580, della legge n. 197/2022 sono destinate, entro i limiti complessivi sopra citati, agli studenti iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento

- che siano fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
- che abbiano sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento;
- che appartengano a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;
- che rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che siano studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali non è prevista la necessità di tale requisito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- che non usufruiscano di "altri contributi pubblici per l'alloggio", con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;

**PRESO ATTO** che non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;

**TENUTO CONTO** che l'importo del contributo complessivamente spettante a ciascun Ateneo sarà determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con successivo provvedimento e che esso può essere eventualmente integrato dal medesimo Ateneo;

**CONSIDERATA** la necessità di emanare un bando per consentire la presentazione delle istanze di assegnazione del contributo da parte delle studentesse e degli studenti iscritte/i nell'A.A. 2025/2026 aventi diritto;

## DECRETA

### ART. UNICO

di emanare il bando di seguito riportato per l'assegnazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 7 aprile



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e del Decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025  
- esercizio finanziario 2026.

IL RETTORE  
Prof. Graziano Leoni



## BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l'anno 2026 e iscritte/i all'A.A. 2025/2026, ai sensi dell'art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e del Decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 - esercizio finanziario 2026.

### ART. 1 OGGETTO

È indetto per la componente studentesca fuori sede iscritta all'Università di Camerino nell'A.A. 2025/2026, il bando per l'erogazione di un contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa sostenute dalle studentesse e dagli studenti fuori sede per l'anno 2026 e iscritte/i all'A.A. 2025/2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 526 e 527 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 6, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e del Decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025.

Si fa presente che il decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 tramite il quale si è provveduto a dare attuazione alle citate disposizioni è da intendersi qui integralmente richiamato.

Il fabbisogno è determinato in rapporto al numero di studenti, iscritti alle Università statali non aventi carattere residenziale nell'anno accademico 2025/2026, aventi i suddetti requisiti rientranti nella fattispecie indicata dalla normativa vigente, i quali, previa presentazione di apposita domanda di partecipazione al bando adottato dall'Ateneo di riferimento, e a seguito di tutti gli opportuni controlli, verifiche (disposte ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025) ed eventuali riesami condotti a cura dell'Ateneo, sono da quest'ultimo individuati in via definitiva quali beneficiari del contributo.

L'importo *pro capite* del contributo complessivamente spettante a ciascun Ateneo sarà determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con successivo provvedimento, può essere eventualmente integrato dal medesimo Ateneo, e si ottiene dividendo l'importo del fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli Atenei statali e sarà altresì determinata la somma spettante a ciascun Ateneo corrispondente al prodotto fra l'importo *pro capite* del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun Ateneo che verrà comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali entro l'11 settembre 2026.

### ART. 2 REQUISITI GENERALI



I requisiti che devono sussistere in capo alle studentesse e agli studenti che intendano partecipare alla procedura, previsti dal quadro normativo vigente, così come rimodulati dalla recente legge 5 giugno 2025, n. 79 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, sono i seguenti:

1. **essere studente fuori sede**, ai sensi della normativa di riferimento, residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
2. **aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento (2026)**;
3. appartenere a un nucleo familiare con un indice della **situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro**; tale requisito può essere dimostrato anche attraverso produzione dell'ISEE corrente;
4. essere **iscritti**, nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento (anno accademico 2025/2026), **presso Università statali non aventi carattere residenziale**;
5. possedere i **requisiti di merito** di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. **Il presente requisito non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;**
6. **non usufruire di "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento**, con ciò intendendosi, in generale, anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma di contributo economico, compresa la borsa di studio da fuori sede, essendo essa composta, ai sensi della normativa vigente di riferimento e specificatamente dell'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 68/2012, anche dai costi relativi all'alloggio.

**Sono esclusi dall'ammissibilità al beneficio le studentesse e gli studenti iscritte/i, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.**

Si precisa che:

- **il contributo da corrispondere a ciascuna/ciascun beneficiaria/o non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dalla studentessa/dallo studente, per la locazione e dalla/o stessa/o documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo;**
- **l'importo del contributo complessivamente spettante a ciascun Ateneo sarà determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con successivo provvedimento e che esso può essere eventualmente integrato dal medesimo Ateneo.**

### ART. 3 REQUISITI DI RESIDENZA

Può presentare l'istanza di assegnazione del beneficio di cui al presente bando chi è fuori sede, cioè, ai sensi della normativa di riferimento, residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato.

Lo studente "fuori sede" è lo studente considerato tale ai sensi della normativa regionale di riferimento ed attuata dal bando per la concessione delle borse di studio emanato dall'Organismo per il diritto allo studio



territorialmente competente per l'anno accademico di riferimento, nel caso di cui trattasi l'A.A. 2025/2026. Sono considerati fuori sede, pertanto, le studentesse e gli studenti residenti in un Comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con mezzi pubblici **in un tempo superiore a 60 minuti** e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali **per un periodo non inferiore a dieci mesi riferiti all'anno accademico per il quale si richiede il beneficio**. È esclusa quindi, ogni valutazione dei tempi di percorrenza con l'uso di mezzi privati. Le studentesse e gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.

Deve essere intestataria/o di un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, relativo ad una unità immobiliare o porzione di essa situato nel Comune sede del corso di studi o in Comune limitrofo e deve essere inoltre in possesso delle copie delle **spese tracciate** di locazione abitativa **sostenute nel 2026**. Il contratto deve coprire in tutto o in parte l'anno 2026.

#### ART. 4 REQUISITI ECONOMICI

Per accedere al beneficio è richiesto l'indice della situazione economica equivalente per prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) non superiore a 20.000 euro. **Ai fini della valutazione verrà preso in considerazione il valore dell'ultimo ISEE-U (anno 2026) presente in banca dati Esse3; in assenza di tale valore (anno 2026), potrà essere preso in considerazione il valore dell'anno 2025**. Non è accettato l'ISEE ordinario non applicabile a prestazioni per il diritto allo studio universitario. È possibile avvalersi dell'ISEE corrente rilasciato sulla base dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Per i non residenti in Italia e la componente studentesca straniera residente in Italia, ma non autonoma, è richiesto l'ISEE-U parificato.

**Se l'ISEE-U è già presente nella propria area riservata di Esse3** non è necessario allegare tale documentazione alla domanda; **diversamente è obbligatorio allegare l'ISEE-U alla domanda**.

#### ART. 5 REQUISITI DI ISCRIZIONE

Sono destinatarie/i del beneficio a concorso nel presente bando le studentesse e gli studenti fuori sede che risultano regolarmente iscritte/i, nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento (Anno Accademico 2025/2026), presso Università statali non aventi carattere residenziale ad uno dei corsi dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Camerino per l'A.A. 2025/2026 di primo livello, secondo livello e iscritti a corsi di dottorato di ricerca, a scuole di specializzazione e master e che risultano essere in regola con il pagamento di tutti i contributi universitari riferiti al medesimo anno. Per le/gli iscritte/i alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera si fa riferimento all'iscrizione all'A.A. 2024/2025.



Il beneficio sarà riconosciuto solo in caso di carriera attiva durante il periodo di corresponsione dei canoni oggetto dell'istanza del rimborso.

#### ART. 6 REQUISITI DI MERITO

Per accedere al beneficio è necessario possedere, con riferimento esclusivamente alle studentesse e studenti iscritte/i a corsi di Laurea e a corsi di Laurea Magistrale, i requisiti di merito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, "b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno; c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi".

**Il presente requisito non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.**

#### ART. 7 REQUISITI INCUMULABILITÀ

Il contributo di cui al presente bando è incompatibile con "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi, in generale, anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma di contributo economico a qualunque titolo ricevuti nell'anno 2026, compresa la borsa di studio da fuori sede, essendo essa composta, ai sensi della normativa vigente di riferimento e specificatamente dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 68/2012, anche dai costi relativi all'alloggio.

#### ART. 8 ESCLUSIONE AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO

**Sono esclusi dall'ammissibilità al beneficio le studentesse e gli studenti iscritte/i, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.**

#### ART. 9 TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata **entro e non oltre le ore 12:00 del 24 agosto 2026**, esclusivamente tramite la procedura informatizzata on-line, reperibile al seguente link <https://miiscrivo.unicam.it/miiscrivo/node/59>

Nella domanda online sarà necessario allegare:

1. **dichiarazione (DATATA E FIRMATA) di possesso di TUTTI i requisiti di ammissione per la partecipazione al bando in oggetto e di non percezione di "altri contributi pubblici per l'alloggio",**



nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico a qualunque titolo ricevuti nell'anno 2026;

2. copia contratto di locazione registrato (comprensivo di atto e serie) presso l'Agenzia delle Entrate;
3. documento di registrazione (comprensivo di atto e serie) presso l'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione registrato;
4. copia delle attestazioni di spesa tracciate del canone di locazione abitativa sostenute nel 2026;
5. se già disponibile nella propria area riservata di Esse3, non è necessario allegare il documento I.S.E.E. per le prestazioni universitarie (v. art. 4 del bando), altrimenti è obbligatorio allegare tale documentazione.

**LE ISTANZE NON INTERAMENTE COMPILATE E NON COMPLETE DELLA RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON SARANNO ACCETTATE.**

**È necessario che al momento della domanda venga controllato nella propria area riservata:**

1. se la cittadinanza e l'indirizzo di residenza sono corretti;
2. l'autorizzazione all'Università a scaricare il valore dell'ultimo ISEE presentato (anno 2026 – in assenza di tale valore, anno 2025) e valido per le prestazioni per il diritto allo studio universitario dalla banca dati INPS;
3. se è presente il codice IBAN del conto corrente intestato o cointestato.

## ART. 10 ESITI

Effettuate le verifiche e i controlli sulle istanze presentate, l'Ateneo provvede a pubblicare nell'Albo on line di Ateneo (<https://titulus-unicam.cineca.it/albo/>) e alla pagina web del sito [www.unicam.it](http://www.unicam.it), la graduatoria di chi ha diritto al contributo.

Il termine per proporre l'istanza di riesame avverso la graduatoria di chi ha diritto è di 10 giorni dalla pubblicazione, tramite invio di una richiesta all'indirizzo [protocollo@pec.unicam.it](mailto:protocollo@pec.unicam.it).

L'Ateneo comunicherà al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero di chi ha diritto al contributo entro l'11 settembre 2026.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla scorta dei dati ricevuti, individuerà con proprio decreto direttoriale, l'importo del contributo complessivamente spettante a ciascun Ateneo e assegnerà ad ogni singola Università la quota parte delle risorse in ragione del numero della componente studentesca dalla stessa comunicata al Ministero.



L'Università di Camerino, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvederà ad erogare il contributo alla componente studentesca avente diritto tramite bonifico sull'IBAN presente nell'area riservata.

#### **ART. 11 ACCERTAMENTI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PRODOTTE**

Al momento della domanda si dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. Dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere comporteranno l'immediata decadenza dei benefici eventualmente ottenuti, con le conseguenti eventuali responsabilità penali cui si potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci.

#### **ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti alla selezione in oggetto saranno trattati, in forma cartacea e in maniera automatizzata, dall'Università di Camerino al fine di gestire le procedure inerenti al concorso. Il conferimento dei dati personali indicati nel bando e nella modulistica allegata è facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale. I dati personali potranno essere trattati dal personale in qualità di addetto al trattamento dei dati per le pratiche relative alle operazioni oggetto del presente bando; tale soggetto assicura livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In merito al trattamento dei dati personali l'interessata/o ha il diritto di accedere ai propri dati, di aggiornare, rettificare, integrare i dati stessi, chiederne la cancellazione o la limitazione, opporsi al trattamento, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università di Camerino, titolare del trattamento con sede legale in Piazza Cavour 19/f- 62032 Camerino (MC) e sede operativa in Via D'Accorso 16, c/o Campus Universitario, 62032 Camerino (MC). La persona titolare del trattamento è contattabile al seguente recapito: [protocollo@pec.unicam.it](mailto:protocollo@pec.unicam.it) La persona Responsabile della protezione dei dati personali (Data protection officer – DPO), può essere contattata ai seguenti recapiti: [rpd@unicam.it](mailto:rpd@unicam.it) [rpd@pec.unicam.it](mailto:rpd@pec.unicam.it) Ha diritto altresì, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE), di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE).



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

#### ART. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990, art. 5, la persona Responsabile del Procedimento è il Dott. Gian Marco Quacquareni, responsabile dell'Area Servizi agli Studenti. Per eventuali informazioni relative al bando, le/gli interessate/i potranno rivolgersi alla Dott.ssa Martina Lorenzotti, tel. 0737/404622, e-mail: [martina.lorenzotti@unicam.it](mailto:martina.lorenzotti@unicam.it)

#### ART. 14 PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato e reso consultabile nell'Albo on line di Ateneo (<https://titulus-unicam.cineca.it/albo/>) e alla pagina web del sito [www.unicam.it](http://www.unicam.it).